

(N. 2147)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(SCOTTI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(BODRATO)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1983

Ulteriori interventi in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno in crisi occupazionale

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 della legge 6 maggio 1982, n. 221, ha consentito di prorogare da 45 a 57 mesi il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno, riconosciute in crisi occupazionale.

In questo ulteriore periodo di proroga del trattamento non hanno potuto trovare soluzione i problemi che si frapponivano alla rioccupazione dei lavoratori sospesi, sia per l'ulteriore deterioramento della situazione economica generale, che ha coinvolto la quasi totalità dei settori produttivi, sia per il

permanere delle difficoltà che hanno ritardato l'effettivo inizio dei lavori pubblici programmati e finanziati per le aree del Mezzogiorno.

Per tutte le aree territoriali interessate, ed in particolare in Sardegna, in Sicilia, in Calabria ed in Campania, si è registrato un ulteriore aggravamento della situazione occupazionale complessiva per l'accennata grave crisi manifestatasi in quasi tutti i settori produttivi.

Ciò ha influito negativamente sulla possibilità di rioccupazione dei lavoratori so-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

spesi nelle aree riconosciute in crisi occupazionale e rende necessari maggiori investimenti per conseguire l'obiettivo di una effettiva rioccupazione delle maestranze esuberanti.

Poichè per Acerra (circa 350 unità) il periodo di proroga è scaduto il 23 agosto 1982, per Lamezia Terme (circa 600 unità) il 29 luglio 1982, per Brindisi (circa 300 unità) il 15 agosto 1982, per Rossano Calabro (circa 150 unità) il 1° settembre 1982, per Gela e Ragusa (circa 850 unità) il 15 settembre 1982 e per la Sardegna (circa 2.200 unità) il 1° ottobre 1982 senza che si siano verificate concrete possibilità di una soluzione globale del problema della rioccupazione dei lavoratori nel periodo di intervento della Cassa integrazione, si rende urgente e necessaria una proroga per altri dodici mesi di detto trattamento, in attesa dell'inizio dei lavori già programmati e finanziati, per evitare gravi ripercussioni su una situazione occupazionale già di per se stessa assai preoccupante.

Significativa, al riguardo, appare la situazione nella regione Sardegna nella quale, nel solo settore dell'industria, su circa 70.000 unità occupate risultano interessate all'intervento della Cassa integrazione guadagni oltre 7.000 unità.

Nello stesso settore, inoltre, risultano iscritte nelle liste di disoccupazione ben 24.317 unità.

Alla proroga prevista dal presente disegno di legge sono interessati complessivamente circa 5.000 lavoratori, per cui il rela-

tivo onere finanziario, gravante sulla contabilità separata degli interventi straordinari nell'ambito della gestione della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, può essere stimato in 60 miliardi di lire, di cui 20 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 1982.

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento si provvede utilizzando le disponibilità del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della leggequadro in materia di formazione professionale, n. 845, del 1978.

A tal proposito, si fa presente che il richiamato articolo 25, al sesto comma, stabilisce che la parte di disponibilità del predetto Fondo di rotazione non utilizzata al termine di ogni biennio rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (INPS).

Attualmente risultano disponibilità del Fondo eccedenti gli impegni assunti.

L'ipotesi del prelievo da siffatte disponibilità dei mezzi necessari per finanziare gli interventi straordinari di integrazione salariale previsti dal provvedimento appare opportuna tenuto conto che le conseguenti minori entrate della gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria contribuirebbero a realizzare, in prospettiva, minori oneri a carico della gestione medesima, essendo detti mezzi finanziari destinati al sostentamento di lavoratori che prima possibile saranno rioccupati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ulteriori interventi in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno in crisi occupazionale)

Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, dal decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, dall'articolo 1-ter del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1980, n. 444, dall'articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390, e dall'articolo 1 della legge 6 maggio 1982, n. 221, può essere ulteriormente prolungato fino ad un massimo di dodici mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici, per i quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di dodici mesi, o attività produttive, semprechè in entrambe le ipotesi sussistano possibilità di occupazione dei lavoratori sospesi.

L'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente è effettuato dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 20 miliardi di lire per il 1982 e in 40 miliardi di lire per il 1983, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.